

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### 730-CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 3/E pubblicata il 2 marzo 2016**, fornisce le **risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati dai Caf e dagli operatori**. Tra i chiarimenti forniti, viene precisato che la **sostituzione della caldaia** è un intervento che permette di accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione, poiché l'intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e, quindi, come tale si qualifica come "manutenzione straordinaria". Al contrario, le spese sostenute per la mera sostituzione dei sanitari (es.: sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia) non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Perché sia ammessa la detrazione d'imposta, occorre che la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione stessa, come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali.

In materia di **condomini minimi**, poi, la circolare innova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio, a condizione che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d'imposta da parte di banche e poste.

### REVERSE CHARGE - MODIFICHE

Con il **D.Lgs. n. 24/2016**, di attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, è stato aggiornato l'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 secondo le indicazioni della Comunità europea. Il decreto **rivede i casi per cui prevedere l'inversione contabile e introduce il meccanismo di reazione rapida contro le frodi (quick reaction mechanism)**. Nella nuova versione le merceologie interessate dal reverse charge sono stati un po' modificate. Il reverse charge si applica: ai telefoni cellulari, ma non più anche ai loro componenti e accessori; ai pc e loro componenti ed accessori, ma anche a console da gioco, tablet, laptop e dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Il reverse charge non si applica più, invece, alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

### RITENUTE D'ACCONTO – SCOMPUTO ANCHE SENZA CERTIFICAZIONI

Se un soggetto che ha regolarmente applicato nella propria parcella la ritenuta d'acconto non riceva alcuna certificazione attestante il corretto versamento della stessa da parte del sostituto d'imposta, può comunque scomputare la ritenuta subita. E' quanto è emerso da una risposta dell'Agenzia delle Entrate nel corso del question time di ieri. Le Entrate ricordano che sulla stessa materia si era già espressa con la Risoluzione n. 68/E/2009 e ribadisce che, **esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare che l'importo incassato dal sostituto d'imposta è al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale lo stesso contribuente attesti che la documentazione si riferisce a tale fattura, che deve essere stata anche regolarmente contabilizzata, la ritenuta è scomputabile anche senza il ricevimento della certificazione.**

## NUOVA SABATINI TER –NUOVE ISTRUZIONI

---

Con la **Circolare n. 26673 del 23 marzo 2016**, il **Ministero dello Sviluppo Economico** chiarisce **termini e modalità di presentazione delle domande** per la concessione e l'erogazione dell'agevolazione sui beni strumentali ("**Nuova Sabatini Ter**") di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Le domande potranno essere presentate a partire **dal 2 maggio 2016**. La Circolare definisce anche l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina.

La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.

La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito internet del Ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l'invio con modalità costituiscono motivo di irricevibilità della domanda.

## NUOVO BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE

---

Con la **Circolare n. 7/E pubblicata il 31 marzo dall'Agenzia delle Entrate**, sono state descritte le **modalità per accedere al nuovo bonus mobili per le giovani coppie introdotto dalla Legge di Stabilità 2016**. Si tratta di un'agevolazione per l'acquisto di nuovi mobili da parte di giovani coppie che nel 2016 risultano coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni. All'interno della giovane coppia è necessario che **almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nell'anno 2016**. Infine, la coppia deve essere acquirente di un'unità immobiliare e la stessa deve essere adibita ad abitazione principale nell'anno 2016.

L'acquisto può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia o da uno solo di essi, purché quest'ultimo non abbia superato i 35 anni nel 2016 e l'immobile deve risultare acquistato nell'anno 2016 o nell'anno 2015.

L'agevolazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

Il nuovo bonus mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il classico bonus mobili e grandi elettrodomestici.

## POLIZZE VITA - DETRAZIONI

---

Con la **circolare n. 8/E del 1° aprile 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicazione della disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 (legge 190/2014), che ha modificato il **regime fiscale delle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita**. In particolare, ai proventi percepiti a decorrere **dal 1° gennaio 2015, l'esenzione Irpef non è più totale**, ma riguarda la sola copertura del "rischio demografico", cioè la differenza tra durata della vita di una persona e durata media della vita della popolazione. In pratica, restano totalmente esenti le sole assicurazioni "temporanee caso morte", quelle in cui la copertura del rischio demografico è pari al 100%.

Invece, nel caso di assicurazioni miste, caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria, solo il capitale per il rischio demografico continua a rimanere esente da Irpef; per la quota restante, invece, i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono redditi di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Il documento di prassi spiega con alcuni esempi come calcolare l'imponibile e l'imposta.

## REGIME FORFETARIO – NUOVI CHIARIMENTI

---

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 10/E** pubblicata il **4 aprile 2016**, ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione del **regime forfetario**, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e modificato dalla recente Legge di Stabilità 2016. Con la circolare, in particolare, le Entrate illustrano gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiariscono i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione del regime A partire dal 2016, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, normalmente pari al 15% applicabile sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi, è ridotta nella misura del 5% per le nuove attività per i primi cinque anni. Inoltre, il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore. Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l'esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini Iva. Chi accede al regime, infatti, non addebita l'Iva in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Le Entrate chiariscono che i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono, però, obbligati ad inviare la comunicazione telematica all'Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.

La presenza dei requisiti per l'accesso al regime e l'assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest'anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

## NOVITA' FISCALI 2016 DA TELEFISCO

---

Con la **Circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016**, l'Agenzia delle Entrate pubblica le numerose **risposte** già fornite in precedenza **alla stampa specializzata** in occasione di alcuni eventi, quali Telefisco 2016, e relative alle novità fiscali 2016.

In particolare, in materia di **agevolazione prima casa**, la Circolare chiarisce che il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa spetta al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima di aver venduto l'immobile posseduto prima.

Tra i punti trattati nella circolare, c'è poi la disciplina del **ravvedimento operoso**, riguardo al quale la Circolare chiarisce che non è possibile ricorrere all'istituto solo se il contribuente ha già ricevuto la comunicazione con le somme dovute, mentre la richiesta iniziale di documentazione, che coincide con l'avvio del controllo formale, non pregiudica la possibilità di ricorrere al ravvedimento.

Tra gli altri argomenti trattati, ci sono poi la detrazione per le **ristrutturazioni edilizie**, il regime dei **minimi**, la nuova disciplina del **patent box**, la **piccola proprietà contadina**, il **leasing abitativo**, i **maxiammortamenti**, la riforma del contenzioso e della riscossione e, naturalmente, la **dichiarazione precompilata e la certificazione unica**.

## COMODATI VERBALI ABITAZIONI GENITORI-FIGLI

---

Il **Dipartimento delle Finanze**, con la **nota n. 8876 dell'8 aprile 2016**, in risposta a Confedilizia, ha affermato che, ai fini della **riduzione IMU e Tasi del 50%** nel caso di **contratti verbali di comodato con genitori e figli**, **l'agevolazione decorre dalla data di conclusione del contratto**.

Il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso, non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione di Imu e Tasi al 50% per i comodati stipulati con genitori e figli.

Il Dipartimento delle finanze, in una prima interpretazione fornita con la nota n. 2472 del 29 gennaio 2016, chiariva come registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in comodato ai genitori o ai figli. A tal fine, i contratti dovevano essere registrati entro il 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio).

Con un secondo intervento del Dipartimento delle Finanze (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016), veniva precisato, però, che l'agevolazione Imu, in caso di comodato verbale, decorre dalla data del contratto e non da quello della registrazione. In particolare, il Dipartimento specificava che, in questi casi, la registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato «contratto verbale di comodato».

Ora, con la nota n. 8876 dell'8 aprile 2016, in risposta a Confedilizia, il Def afferma esplicitamente che, per quanto riguarda la registrazione dei contratti verbali di comodato, la nota 2472 del 29 gennaio 2016 è «da intendersi superata» e la regola da seguire è quella indicata nella Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016. Pertanto, l'agevolazione Imu-Tasi decorre dalla data di conclusione del contratto. Se, quindi, un contratto di comodato verbale tra padre e figlio è stato concluso il 1° gennaio 2016 (anche se la registrazione avviene dopo due o tre mesi) il bonus Imu-Tasi decorrerà dal 1° gennaio.

## NOVITA' LAVORO

### NUOVO MODULO TELEMATICO PER LE DIMISSIONI

L'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili da questo Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In attuazione di tale previsione è stato adottato in data 15 dicembre 2015 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2016, in vigore dal 12 gennaio 2016, con il quale è definito il modulo per la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale. Il modello "telematico" adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.

Il MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI, con Circolare 04 marzo 2016, n. 12, fornisce informazioni sulle modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

In particolare è stato chiarito che la data di dimissioni indicata sul modulo telematico è quella successiva all'ultimo giorno di lavoro previsto e comunque la data di effettive dimissioni potrà essere diversa da quella indicata nel modulo senza che lo stesso debba essere rifatto.

### NUOVO PROSPETTO PER LA COMUNICAZIONE DEI DISABILI

La scadenza dell'invio del prospetto informativo disabili è stata posticipata quest'anno al 15 maggio 2016 a seguito delle modifiche introdotte dai decreti collegati alla Legge n.183/2014 (Jobs Act) in tema di collocamento mirato e sulle modalità di computo dei lavoratori. È stato infatti necessario un aggiornamento dei sistemi informatici, regionali e nazionale, che supportano l'invio del prospetto informativo( Legge 12 marzo 1999, n.68) la cui scadenza è normalmente fissata per il 31 gennaio. A questo proposito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Nota 04 marzo 2016, n. 1349, comunica di aver **modificato il Modello del Prospetto Informativo Disabili e Classificazioni standard**, come stabilito nel Decreto Direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016. Si ricorda che i nuovi standard entreranno in vigore il giorno 15 aprile 2016.

Contemporaneamente alla trasmissione della nota il Ministero si sta procedendo all'invio, tramite il sistema di distribuzione "Wetransfer", della relativa documentazione tecnica, che è comunque disponibile al seguente indirizzo: [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)

### CASSA INTEGRAZIONE E DISOCCUPAZIONE – GLI IMPORTI DEL 2016

l'INPS, con Circolare 14 marzo 2016, n. 48 ha stabilito gli importi massimi dei trattamenti di **integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale** per il Fondo del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, dell'**indennità di disoccupazione NASpl, dell' indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2016.**

La definizione tiene conto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016: "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero". In applicazione dunque di quanto previsto dal comma 287, anche l'aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 è stato effettuato sulla base dei valori indicati per l'anno 2015.

## RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER L'EDILIZIA

---

L'INPS, con **circolare n. 52 del 17 marzo 2016**, stabilisce che con decreto del 1° dicembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato – per il 2015 - la riduzione contributiva, nella misura dell'11,50%, prevista dall'articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Il beneficio consiste in una **riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50%** – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica **ai soli operai occupati 40 ore a settimana**. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Va sottolineato, inoltre, che l'agevolazione:

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
- non trova applicazione sul contributo - pari allo 0,30% della retribuzione imponibile - previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

## DURC – NUOVO MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

---

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Nota 15 marzo 2016, n. 5081, comunica che il **modello dichiarazione non commissione illeciti ostatici al rilascio del DURC** è stato parzialmente modificato a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Inoltre, il nuovo modello **dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano già rilasciato per la prima scelta, dopo il 1° luglio 2015** (data di entrata in Vigore del nuovo decreto 30 gennaio 2015), la dichiarazione circa l'assenza delle cause ostatiche al rilascio del DURC.

Il modello "in formato pdf compilabile", unitamente alle modalità di trasmissione, è pubblicato nella sezione "Strumenti e servizi" alla voce "Modulistica" del sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). In tali casi la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si da per effettuata alla data del precedente invio.

## ATTIVITA' USURANTI

---

Il Ministero del lavoro , con Nota 31 marzo 2016, n. 1874, fornisce informazioni sulle comunicazioni che il datore di lavoro deve fare in caso di svolgimento nella sua azienda:

- a) di attività faticose e pesanti, c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011);
- b) di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" ovvero dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, decreto legislativo 67/2011 - D.M. 20 settembre 2011).

Nello specifico, la Nota precisa che in relazione alle modalità di rilevazione e comunicazione di cui all'art. 6 del D.M. 20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno 2015, il datore di lavoro potrà compilare ed inviare il modello LAV\_US fino al 30/4/2016.

## SCADENZARIO

### Lunedì 11 aprile

<b>COMUNICAZIONE 2015 “CLIENTI-FORNITORI” SOGGETTI MENSILI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2015 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.</p> <p>Recentemente l’Agenzia ha limitato l’invio (come per il 2014) per i commercianti al minuto / agenzie di viaggio alle operazioni attive di importo pari o superiore a € 3.000 netto IVA ed ha escluso dall’obbligo i soggetti che hanno inviato i dati delle spese sanitarie tramite il STS.</p>
<b>COMUNICAZIONE 2015 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI MENSILI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2015 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000.</p> <p>A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</p>
<b>COMUNICAZIONE 2015 “BLACK LIST” SOGGETTI MENSILI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000, da parte dei soggetti mensili. A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente. Il termine è stato recentemente differito al 20.9.2016.</p>

### Venerdì 15 aprile

<b>MOD. 730/2016 PRECOMPILATO</b>	<p>Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è consultabile il mod. 730/2016 precompilato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente dal contribuente, che dispone del Pin;</li><li>• mediante il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.</li></ul>
---------------------------------------	--

### Mercoledì 20 aprile

<b>COMUNICAZIONE 2015 “CLIENTI-FORNITORI” SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2015 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti non mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.</p> <p>Recentemente l’Agenzia ha limitato l’invio (come per il 2014) per i commercianti al minuto / agenzie di viaggio alle operazioni attive di importo pari o superiore a € 3.000 netto IVA ed ha escluso dall’obbligo i soggetti che hanno inviato i dati delle spese sanitarie tramite il STS.</p>
<b>COMUNICAZIONE 2015 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2015 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000.</p> <p>A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</p>
<b>COMUNICAZIONE 2015 “BLACK LIST” SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000, da parte dei soggetti trimestrali.</p> <p>A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente. Il termine è stato recentemente differito al 20.9.2016.</p>

**Venerdì 22 aprile****MOD. 730/2016  
INVIO MOD. CSO**

Termine ultimo per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'utenza telematica da parte dei sostituti d'imposta che non hanno presentato dal 2011 il mod. CSO e non hanno trasmesso il quadro CT entro il 14.3.2016, con effetto per i modd. 730-4/2016.

**Martedì 26 aprile****IVA COMUNITARIA  
ELENCHI INTRASTAT MENSILI  
E TRIMESTRALI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).

**Lunedì 2 maggio****IVA  
CREDITO TRIMESTRALE**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.

**MOD. SSP  
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2015 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà aprile 2016*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*